

0000

- Al Sig.

Via Villanova n: 6 /

O S T U N I

OGGETTO: Assegnazione alloggi in locazione semplice - LEGGE 640

$$-A=000=-$$

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

00000

Brindisi, lì 4.8.1960

- A1 Sig.

Via

O S T U N I

OGGETTO: Assegnazione alloggi in locazione semplice - LEGGE 640

$$\text{---}=\bigcirc\bigcirc\bigcirc=\text{---}$$

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 5.-

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato "all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi", per l'ammontare di L. 14.896 come appresso dovute:

- | | |
|--|--------------|
| a) - mensilità di fitto e servizi dal 10.8.1960 al 10.9.1960 | |
| L.524 vano x vani <u>5</u> | <u>2.630</u> |
| b) - consumo acqua normale..... | <u>500</u> |
| c) - contributo nelle spese di illuminazione alle
scale | <u>150</u> |
| d) - I.G.E. 3% su a) | <u>79</u> |

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO L. 3.349

- | | | |
|---|----|---------------|
| e) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto). | L. | <u>10.047</u> |
| f) - deposito spese contrattuali | L. | <u>1.500</u> |
| T o t a l e | L. | <u>14.896</u> |

Non presentandosi, sarà dichiarata rinunciataria dell'appar
tamento.-

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

IL DIRETTORE GENERALE
Comm. Avv. Vincenzo Palma)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----O-----

VERBALE di CONSEGNA

Il sottoscritto _____ dell'ap=
partamento sito in _____ Via _____
n. _____ piano _____, int. _____, nel prendere in possesso i lo=
cali assegnatigli dichiara di avere visitato l'alloggio e di aver
lo trovato in perfetto stato ed adattato all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato in perfetto
stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte
e che i sottoelencati impianti ed accessori sono in buone condizio
ni di funzionamento.

Osservazioni :

F I R M A

gennaro Cosimo

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----ooOoo-----

Prot.n° 1280

Uff. Amm.vo

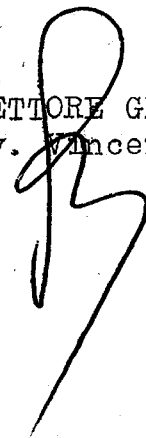
OGGETTO: Invio contratto
di locazione.-

Brindisi, li 9 SET. 1960

Al Sig. Giuseppe Rosino
Ria Mulepina - C. Latis - 6102
Scala B/6 Distretto

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.-

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)



In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1931, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MOD. 140
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldino

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Castmuro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. GENNARO COSIMO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

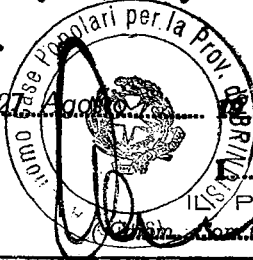
Designazione delle cose locate: Appartamento n. B/6 del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI-640-

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: 2620 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1962



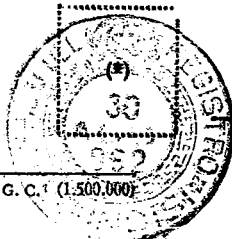
IL DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, add. 30 AGO 1962 19 al N. 3497

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire cento e dici

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGISTRI
Dot. Davide Casano

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte prima della loro scadenza entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di tre volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impedite a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.